

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA E
TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
DELL'AREA GAVIESE.

L'anno duemilaventicinque, alla data risultante dall'ultima sottoscrizione con
firma digitale.

Premesso:

- che è intenzione delle Amministrazioni Locali firmatarie della presente
convenzione, formulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
e s.m.i., svolgere in modo coordinato il Servizio per la difesa e la tutela
fitosanitaria delle produzioni agricole dell'area gaviense avente come
scopo:
 - a- la raccolta dei dati agrometeorologici da utilizzare per la
predisposizione di piani di difesa fitosanitaria in agricoltura;
 - b- predisporre strumenti tecnici idonei per:
 1. individuare le forme più corrette di intervento atte a diminuire
l'impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari e la maggior
eliminazione dei residui;
 2. fornire indicazioni per l'impianto ed il reimpianto di vigneti in
relazione alle caratteristiche del terreno;
 3. promuovere altre eventuali iniziative tecniche nel settore agricolo;
 4. intraprendere i necessari collegamenti con gli organi tecnici
preposti al settore agricolo.

- che le Amministrazioni Comunali summenzionate con deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge, ovvero dichiarate immediatamente eseguibili:

N. del 00/00/2025 del Comune di Bosio;

N. del 00/00/2025 del Comune di Capriata d'Orba;

N. del 00/00/2025 del Comune di Francavilla Bisio;

N. del 00/00/2025 del Comune di Gavi;

N. del 00/00/2025 del Comune di San Cristoforo;

N. del 00/00/2025 del Comune di Tassarolo;

hanno approvato lo schema della presente convenzione, composto di n. 11 articoli.

Ciò premesso, tra:

il Comune di BOSIO rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

il Comune di CAPRIATA D'ORBA rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

il Comune di FRANCAVILLA BISIO rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

il Comune di GAVI rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

il Comune di SAN CRISTOFORO rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

il Comune di TASSAROLO rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina della gestione in forma associata tra i Comuni stipulanti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., del Servizio per la difesa antiperonosporica e la tutela fitosanitaria delle produzioni agricole dell'area gaviense.

Finalità del Servizio sono:

- a. la raccolta di dati agrometeorologici da utilizzare per la predisposizione di piani di difesa fitosanitaria in agricoltura;
- b. predisporre strumenti tecnici idonei per:
 1. individuare le forme più corrette di intervento atte a diminuire l'impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari e la maggior eliminazione dei residui;
 2. fornire indicazioni per l'impianto ed il reimpianto di vigneti in relazione alle caratteristiche del terreno;
 3. promuovere altre eventuali iniziative tecniche nel settore agricolo;
 4. intraprendere i necessari collegamenti con gli organi tecnici preposti al settore agricolo.

Il Servizio verrà svolto soltanto a favore delle Amministrazioni Comunali convenzionate.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO –

La gestione del Servizio è delegata al Comune di GAVI, Ente capofila, che provvederà a svolgerlo nelle forme ritenute più opportune, nel rispetto del programma di attività approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Il servizio sarà reso a tutti gli utenti presenti nel territorio dei Comuni convenzionati.

Il Comune di Gavi potrà svolgere il servizio a mezzo di concessione a terzi, fermi restando i presupposti previsti dalle norme vigenti.

ART. 3 – RAPPORTI FINANZIARI –

Le spese sostenute dal Comune di Gavi per consentire il proseguimento delle finalità previste dalla Convenzione nei limiti consentiti dalla Conferenza dei sindaci saranno ripartite tra i Comuni aderenti alla convenzione in misura proporzionale alle superfici di territorio di ciascuno ente interessato alle varie iniziative di difesa fitosanitaria. Le specifiche quote di partecipazione finanziaria saranno stabilite espressamente nei singoli provvedimenti che approvano i programmi ed i progetti operativi.

I Comuni aderenti alla convenzione, dovranno, in sede di approvazione del bilancio annuale, iscrivere la quota di spesa a proprio carico nell'ammontare concordato. Il pagamento della quota dovuta da ciascun Comune dovrà avvenire in due rate, di cui l'una scadente al 31 marzo pari al 60% (sessanta per cento) della quota annuale, e l'altra pari al restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere pagata entro il 31 ottobre.

L'amministrazione di Gavi, provvederà annualmente, e comunque entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo, a presentare il rendiconto delle spese sostenute nei limiti degli impegni concordati per la gestione del servizio. Entro 60 giorni dall'invio del rendiconto i Comuni dovranno pagare a conguaglio la quota pari al restante 40%.

ART. 4 – CONFERENZA DEI SINDACI –

La consultazione obbligatoria e vincolante fra i Comuni convenzionati avviene attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori della convenzione.

I Sindaci possono farsi rappresentare da un Assessore o da un Consigliere Comunale delegato in via provvisoria o permanente. La Conferenza dei Sindaci sarà convocata entro 10 giorni ogni qualvolta sarà richiesto da uno dei Sindaci, dal Sindaco del Comune di Gavi, o dal suo delegato permanente, a mezzo posta elettronica certificata inviata almeno cinque giorni prima delle date di convocazione, o in caso di urgenza, almeno 24h prima.

ART. 5 – ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI-

Compete alla Conferenza dai Sindaci:

- approvare tutti gli indirizzi per la elaborazione del programma annuale di attività,
- esprimere parere obbligatorio e vincolante sui programmi, progetti, piani ed atti fondamentali di gestione,
- verificare la realizzazione dell'attività deliberata,
- verificare circa il grado di efficienza dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Comuni convenzionati. La Conferenza dei Sindaci assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei componenti. Per quanto concerne i provvedimenti che contengono i limiti massimi di spesa da sostenere, le deliberazioni necessitano della unanimità espressa dai rappresentanti di tutti gli Enti convenzionati. All'uopo, per la validità delle sedute ove si esprime parere su provvedimenti che comportano spese, occorre la presenza di tutti i Comuni. Copia del verbale delle riunioni della Conferenza è inviato entro giorni 10 alle

amministrazioni convenzionate. Il Segretario del Comune di Gavi, o un dipendente dello stesso delegato, funge da segretario verbalizzante della Conferenza dei Sindaci.

ART. 6 – COMITATO TECNICO CONSULTIVO –

L'attività del servizio potrà essere supportata senza alcun onere di spesa da un Comitato Tecnico Consultivo composto da 10 tecnici esperti dei vari settori di intervento designati dal Comitato di Coordinamento per la difesa fitosanitaria integrata sulle culture della Provincia di Alessandria.

Alla costituzione del Comitato Tecnico Consultivo provvede il Comune di Gavi.

Compito del Comitato Tecnico è quello di collaborare alla stesura del programma annuale di attività e, più in generale, esprimere pareri su tutte le questioni tecniche, su richiesta della Conferenza dei Sindaci.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE –

La presente convenzione ha la durata di anni tre decorrenti dalla data della stipulazione.

Il rinnovo per ugual periodo potrà avvenire soltanto a mezzo di apposita deliberazione degli organi competenti dei Comuni, da adottarsi almeno 60 giorni prima della scadenza. Nel caso di recesso gli Enti dovranno dare comunicazione al Sindaco del Comune di Gavi tramite posta elettronica certificata non oltre il 90° giorno dell'anno di scadenza.

Il Comune che non corrisponde la propria quota di riparto all'Amministrazione comunale di Gavi entro la data del 31 dicembre è decaduto dalla convenzione e non potrà più usufruire del servizio, salva diversa decisione della Conferenza dei Sindaci.

ART. 8 – PARTECIPAZIONE DI ALTRI COMUNI –

I Comuni che intendono aderire successivamente allo svolgimento in modo coordinato del servizio oggetto della presente convenzione dovranno farne richiesta, in forma scritta, al Sindaco del Comune di Gavi, allegando formale delibera di adesione e di approvazione della convenzione stessa.

Sull'accettazione della domanda dovrà pronunciarsi favorevolmente la Conferenza dei Sindaci.

ART. 9 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE –

La presente convenzione è redatta ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali. E' atto pubblico fra enti pubblici e pertanto non è soggetta a registrazione.

ART. 10 – GARANZIE –

I Comuni assumono formale impegno a corrispondere la quota di partecipazione nella misura stabilita ed alle scadenze fissate e ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la copertura della spesa conseguente.

ART. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI –

La prima Conferenza dei Sindaci è indetta dal Sindaco del Comune di GAVI.

A tale riunione potranno partecipare tutti i Comuni interessati che avranno formalmente approvato la presente Convenzione e ne avranno data comunicazione ventiquattro ore prima al Comune di GAVI.

La Convenzione assumerà tutti gli effetti di legge e sarà pienamente vincolante dal momento della formale sottoscrizione, per mezzo dei propri rappresentanti a ciò debitamente autorizzati, da parte di tutti i Comuni associati.

Gavi, li (data risultante dall'ultima sottoscrizione con firma digitale)